Statuto dell'Organizzazione di volontariato "ADO San Paolo ODV"
Via di A. di Rudini n° 8 – 20142 Milano

Art. 1 – Costituzione

1.1 – È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione chiamata "Associazione Donatori Ospedale San Paolo Organizzazione di Volontariato" oppure abbreviato "ADO San Paolo ODV", che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" devono essere utilizzati in qualsiasi atto o comunicazione rivolta a terzi.

1.2 – I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagnia associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 – La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 – L'organizzazione ha sede presso il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Azienda Ospedaliera Polo Universitario – Ospedale Santi Paolo e Carlo – Via A. di Rudini n° 8 – 20142 Milano e potrà aprire sedi secondarie in Milano, nella Regione Lombardia, in Italia e nei paesi della Comunità Europea.

1.5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferirsi nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Lombardia, dell'Italia e della Comunità Europea.

Art. 2 – Scopi

L'organizzazione – senza fini di lucro e con l'azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti – opera nel settore della donazione di sangue e degli emocomponenti, nell'assistenza sanitaria nell'istruzione e formazione dei donatori di sangue e degli operatori del settore e nella ricerca scientifica in medicina trasfusionale per perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale, concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 – Finalità

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'organizzazione si occupa di:

a) contribuire a stimolare ed a sviluppare la donazione volontaria gratuita ed anonima di sangue e/o derivati, tessuti ed organi secondo gli indirizzi più attuali di Medicina trasfusionale.
b) tutelare la salute del donatore, intesa sia come momento di medicina preventiva e diagnosi precoce, sia come garanzia di qualità di sicurezza per il paziente sottoposto a terapie con emocomponenti.
c) promuovere l'aggiornamento del personale, sanitario e non, su tecniche di diagnosi e cura ematologica che tengano conto dei progressi delle conoscenze scientifiche in campo ematologico, immuno-ematologico e trasfusionale.
d) organizzare incontri, corsi di aggiornamento, dibattiti, convegni, incontri di studio, seminari, indire borse di studio per la ricerca scientifica, anche in collaborazione con enti, istituti, associazioni e società pubbliche e private italiane e della comunità europea aventi scopi affini all'associazione.
e) la formazione e l'educazione del personale volontario che intenda prestare un contributo di idee e di energie per una riuscita ottimale delle finalità dell'associazione.
f) curare la relazione, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni e documenti filmati secondo le più moderne tecniche di comunicazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.
L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Aderenti all'organizzazione

4.1 – Sono aderenti all'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta percento delle Organizzazioni di Volontariato.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto decorsi tre mesi dalla iscrizione nel libro degli associati, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 – Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

4.4.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

4.4.2 – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti all'organizzazione.

4.4.3 – Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

È ammesso il ricorso all'Assemblea degli aderenti nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti possono essere eccezionalmente chiamati a contribuire volontariamente alle spese annuali dell'organizzazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.
È annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
5.2 Gli aderenti hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo.
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- alla formazione ed all'aggiornamento come deliberato dall'assemblea.

5.3 Gli aderenti sono obbligati:
- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- a pagare la quota associativa annuale.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite dal beneficiario.
Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale e con l'organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

6.1 Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte effettuate ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;

- ogni altro provento, anche derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art.7 – Organi sociali dell'Organizzazione

7.1 – Organi dell'Organizzazione sono:

- L'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato dei garanti (facoltativo)
- l'Organo di Controllo

7.2 – Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.8 – Assemblea degli aderenti

8.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 – L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del bilancio;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.

8.6 – L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'organizzazione.

8.7 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
8.8 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste la maggioranza indicate nell'art.15.
8.10 – Ciascun aderente può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di sette a un massimo di tredici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti.
9.3 - Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
9.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.5 – Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e comunque con il bilancio di esercizio entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- nominare il Segretario/Tesoriere; che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.10 – Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidenti, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 – Comitato tecnico scientifico

11.1 - il Consiglio Direttivo nomina all'inizio del suo incarico il Direttore Scientifico dell'Associazione, che di norma si identifica con il Responsabile della struttura Trasfusionale dell'Ospedale San Paolo e che può essere, anche, il Direttore Sanitario dell'Associazione.

11.2 – Il Direttore scientifico, in concerto con il Direttivo, nomina un Comitato Scientifico quale organo puramente consultivo. Esso sarà composto da non meno di 5 (cinque) membri e coordinato dal Direttore Scientifico. Il Comitato Scientifico dura in carica 4 (quattro) anni e può organizzarsi in più gruppi di lavoro.

11.3 – I membri del Comitato Scientifico devono essere personalità di riconosciuta competenza. Il compito del Comitato è quello di formulare proposte sulla programmazione della ricerca scientifica.

Art. 12 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è monocratico e nominato dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 del Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti, in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio Direttivo.

Art.13 – Gratuità delle cariche

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.14 – Bilancio

14.1 – Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile. Il bilancio deve essere portato a conoscenza dell'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.
14.2 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
14.3 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve, agli aderenti.

Art.15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione.

15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.
Al Presidente vengono conferiti i poteri di notifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto in riferimento alle normative di settore o a richiesta della regione.

15.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

Art.16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Art.17 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

ADO SAN PAOLO
Ass.ne Donatori Ospedale San Paolo
Via A. di Rudinì, 8 - 20142 MILANO